

Comunicazione n. DI/98069878 del 27-8-1998

inviata alla società di intermediazione mobiliare ...

Oggetto: Risposta al quesito inoltrato con nota del ...: chiarimenti in ordine alla possibilità di instaurare rapporti di presentazione con soggetti terzi

Si fa seguito alle note del ... e del ..., con le quali lo Studio Legale ..., per conto di codesta Società, ha chiesto di conoscere:

- se, fermo restando il divieto assoluto della promozione diretta da parte di soggetti non Promotori, sia possibile affidare a soggetti che non sono promotori finanziari i compiti di coordinamento delle risorse umane costituite dai Promotori con attività di supporto alla supervisione degli stessi (rilevazione presenze, approvazione spese, ecc.);
- se sia possibile delegare a tali soggetti i compiti di organizzazione logistica dei locali e spazi utilizzati, nonché la generica pubblicità degli intermediari e dei Promotori;
- se la Sim possa pagare le vive prestazioni con sistemi legati a parametrizzazioni delle attività complessivamente svolte direttamente ai soggetti non promotori, fermo restando il pagamento delle provvigioni per la conclusione degli affari direttamente ai promotori iscritti all'Albo, che sono e restano gli unici soggetti che possono legittimamente e professionalmente svolgere l'attività di promozione e collocamento diretto.

Nelle note viene, inoltre, precisato che l'affidamento della predetta attività di supporto non solleverebbe l'intermediario dalle responsabilità discendenti dalla disciplina di riferimento; quanto alla pubblicità, essa si risolverebbe nella indicazione del nominativo dell'intermediario o del promotore finanziario e nella generica enunciazione dei relativi pregi e capacità, senza indirizzarsi funzionalmente alla diretta conclusione di specifici contratti con gli investitori.

Al riguardo, si rappresenta che nelle Comunicazioni nn. BOR/RM/94002407 del 15.3.1994 e DAL/RM/96006186 del 25.6.1996 la Consob ha chiarito che "l'attività consistente nella mera segnalazione della denominazione e della sede di un intermediario autorizzato, nonché nella generica enunciazione dei pregi del medesimo, senza svolgimento di alcuna attività promozionale o contrattuale a favore e nell'interesse dell'intermediario relativamente ai servizi dallo stesso prestati" non rappresenta un'effettiva offerta di servizi di intermediazione mobiliare.

Peraltro, nelle medesime comunicazioni si rileva che ove alla descritta attività si affiancasse il sostanziale esercizio di una qualche attività promozionale in ordine ai servizi prestati dalla Sim (per esempio, illustrandone i contenuti, o descrivendone qualità o caratteristiche) troverebbero applicazione i rimedi previsti dalla legge. In particolare, si ricorda che l'esercizio abusivo dell'attività di promotore finanziario è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni ai sensi dell'art. 166, comma 2, del d.lgs. n. 58/98, mentre il mancato utilizzo per l'offerta fuori sede di promotori finanziari, disposto nell'art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 58/98, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni, ai sensi dell'art. 190 del medesimo decreto.

Quanto allo svolgimento dei compiti di organizzazione, supervisione e coordinamento che si intenderebbero assegnare, con i limiti e alle condizioni indicate, ai soggetti terzi (nella fattispecie i responsabili delle Agenzie) non si ravvisano, alla luce del d.lgs. n. 58/98 e dei relativi regolamenti di attuazione, elementi ostativi.

Si segnala, con l'occasione, l'estrema labilità della distinzione tra l'attività di introduzione sopra descritta e l'attività di offerta fuori sede. Distinzione che dovrebbe comunque valutarsi, di volta in volta, sulla base dei concreti comportamenti posti in essere.

A tale ultimo proposito particolare attenzione dovrà essere prestata alle modalità di determinazione del compenso da assegnare ai responsabili delle Agenzie; nel senso che, come peraltro espresso nella Vostra nota del 24 giugno 1997, la Sim dovrà adottare un sistema di remunerazione che chiaramente evidenzi la mancanza di collegamento tra l'attività di questi e quella dei promotori finanziari.

Si segnala, inoltre, l'esigenza di mantenere debitamente separati i diversi ambiti di attività svolta, così da garantire in via permanente la necessaria trasparenza informativa ed operativa nei confronti del pubblico.

Infine, nel prendere atto che, come evidenziato nella richiesta di parere, "i soggetti che supportano la supervisione della rete dei promotori, dovranno essere, a loro volta, sottoposti alle forme di controllo previste dai regolamenti per gli intermediari", si evidenzia che comunque la supervisione dei promotori resta di esclusiva competenza e responsabilità della Sim.

IL PRESIDENTE
Luigi Spaventa